



Partecipazione a distanza del socio:

rispetto del disposto di cui all'art. 2370, comma 4, c.c., in
rapporto alle **nuove opportunità di collegamento da remoto**

Dott.ssa Simona Caricasulo- Vicepresidente Commissione Diritto Societario ODCEC Roma

Dott. Edoardo Vicerè- Componente Commissione Diritto Societario ODCEC Roma



Sommario:

PARTE PRIMA: L'evoluzione della normativa e modifiche statutarie

- Introduzione
- Evoluzione della normativa
- Le assemblee ibride e virtuali: discussione intorno all'art.2370.
- Modifica statutaria: i vari casi
- La posizione del socio e il diritto di recesso

PARTE SECONDA: Le assemblee con mezzi di telecomunicazione: principi e funzionamento.

- I principi generali di funzionamento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione
- La convocazione dell'assemblea
- La costituzione
- La discussione
- La votazione

FOCUS: Le possibili problematiche

- Il collegamento: difetto iniziale ed interruzione successiva
- Partecipazione del terzo non legittimato

Il presente lavoro è stato svolto in continuità, rappresentandone un aggiornamento, con il precedente convegno che la Commissione di Diritto Societario ha tenuto il 7/12/2022 nell'intervento tenuto dai dott.ri M. Nardinocchi ed R. El Sallali a titolo: *La gestione delle sedute assembleari e consiliari nella fase post emergenziale. Normativa di carattere emergenziale: spunti di riflessione.*



PARTE PRIMA

L'evoluzione della normativa e modifiche statutarie



INTRODUZIONE

Già a partire dalla fine degli **anni '90** è stato vivo il dibattito in dottrina, giurisprudenza e prassi notarile circa l'ammissibilità della partecipazione virtuale alle assemblee delle società di capitali.

Fondamentale per un'apertura positiva in tal senso è stata la **Massima I/2000** del Consiglio Notarile di Milano che ammetteva la legittimità della partecipazione assembleare a distanza del socio, condizionandola al pieno rispetto del **metodo collegiale** e dei **principi di buona fede** e di **parità di trattamento dei soci**.

Posizione poi fatta propria dalla riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6/2003) che introdusse nell'art. 2370 c.c., *diritto di intervento all'assemblea delle s.p.a. ed esercizio del voto*, la partecipazione a distanza:

«Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.»



I sistemi di telecomunicazione

Per mezzi di telecomunicazione si intendono tutte quelle forme di intervento in assemblea che consentono a chi è legittimato a collegarsi in tempo reale da luoghi a distanza al luogo fisico o virtuale dell'assemblea, attraverso l'utilizzo di sistemi di trasmissione di dati (video, audio, scrittura), i quali consentano ai soci di partecipare all'assemblea e di votare.





L'ART. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (Cura Italia)

Nel 2020 l'obbligo di distanziamento sociale imposto dalle autorità per contrastare la diffusione del virus SARS-COVID 19 unitamente all'esigenza indifferibile di tenere le assemblee delle società di capitali impose al Legislatore l'urgenza di venire incontro alle mutate esigenze sociali, statuendo quanto segue:

*Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e **l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**; le predette società possono altresì **prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.***



Le novità introdotte dall'art. 106 del D. L. n.18/2020 (Cura Italia)

- la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, **di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito**, purché ciò sia previsto nell'avviso di convocazione;
- la possibilità che l'assemblea si svolga **in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione**, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo di suo svolgimento;
- la **non necessaria compresenza** nel luogo di convocazione del presidente, del segretario o del notaio.



Il periodo di vigenza dall'art. 106 del D. L. n.18/2020 e le susseguenti proroghe

L'originaria scadenza era stata fissata al 31 luglio 2020 e per un susseguirsi di proroghe il periodo di vigenza è stato spostato sino al 31 luglio 2023 (Decreto Milleproroghe 2023).

➤ Le proroghe per l'anno 2024:

- ❖ **DL Milleproroghe** (n.215/2023): differimento sino al 30 aprile 2024;
- ❖ **Ddl Capitali** (Disegno di legge A.S. 674-B): differimento al 31 dicembre 2024.



Le novità introdotte dal Ddl Capitali

Il Ddl capitali consente alle sole società quotate **di rendere stabile e a regime la normativa agevolativa**, con l'inserimento negli statuti di una clausola apposita che consente di svolgere le assemblee imponendo ai soci di potervi partecipare esclusivamente tramite il rilascio di una delega al rappresentante designato. Le assemblee delle società quotate si potranno quindi di regola svolgere senza la presenza dei soci, né fisica, né con mezzi di telecomunicazione.

La normativa resta invece transitoria per le altre società, che potranno continuare a regolamentare l'intervento in assemblea in modo restrittivo nello statuto, prevedendo ad esempio espressamente che presidente e notaio debbano trovarsi nello stesso luogo fisico, o precludendo la possibilità di riunioni esclusivamente virtuali.



Osservazioni sulle proroghe^(*)

Le proroghe concesse per gli anni 2023 e 2024 non sono riconducibili alle cause di emergenza sanitaria o di incertezza che le hanno giustificate invece per gli anni 2021 e 2022.

Occorre rilevare che l'applicazione del regime speciale nel biennio 2020-2022 ha fatto emergere le potenzialità delle modalità di svolgimento delle assemblee societarie con mezzi di telecomunicazione avendo favorito in modo significativo la partecipazione ed il voto dei soci, seppur a distanza.

Nel biennio 2020-2021 – in cui le assemblee delle società quotate si sono svolte prevalentemente a porte chiuse (con l'uso del rappresentante designato in via esclusiva) – si è registrato un sensibile incremento della partecipazione degli azionisti nelle 100 società a più elevata capitalizzazione.

Dall'altro lato, occorre considerare l'emergere di un dibattito sempre più ampio, in dottrina, tra gli operatori e nell'ambito delle istituzioni competenti, sull'evoluzione dell'istituto dell'assemblea anche in funzione dell'evoluzione tecnologica.

(*) Fonte: Assonime- Approfondimenti n.2-2023-La proroga del regime emergenziale e le assemblee delle società quotate



Il dibattito durante il periodo delle proroghe: la dottrina notarile

Già con lo spirare del termine fissato al 31 luglio 2022, ci si era posto il problema se le regole dettate per un periodo emergenziale fossero ancora applicabili.

La dottrina notarile (Consiglio notarile di Milano e Triveneto) si era espressa in senso positivo, sottolineando che l'eccezionalità riguardasse solo la possibilità di convocazione dell'assemblea **senza indicare un luogo fisico**, prevedendo solo l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, **anche in assenza di apposita clausola statutaria**.

Gli altri precetti contenuti nell'art. 106 non rappresentavano una deroga al regime legale.



Le Massime del Notariato

2017- H.B.39 del Triveneto:	nelle società per azioni “chiuse” è possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di una specifica previsione statutaria , purché siano rispettati i principi del metodo collegiale e sia sempre e comunque consentito il diritto di intervenire fisicamente in assemblea , escludendo quindi la necessità di un'espressa previsione sul punto nello statuto.
2020- 187 CN Milano	l'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può riguardare anche tutti i partecipanti, ivi compreso il presidente , e che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione devono trovarsi soltanto il segretario o il notaio. Non occorrerebbe insomma la compresenza di presidente, segretario o notaio, ma ciò che conta è che il presidente, pur intervenendo da distanza, possa svolgere i suoi compiti di accertamento dell'identità degli intervenuti e di regolamentazione dei lavori assembleari.
2021- 200 CN Milano	in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l'avviso di convocazione può stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza quindi indicare un luogo fisico di svolgimento della riunione. Il luogo della riunione sarà virtuale e sarà la piattaforma informatica prescelta per l'intervento in assemblea.
2023- 41/I C Naz Notariato	ammissibile tenere la riunione assembleare esclusivamente a distanza, mediante il collegamento a due vie senza differenza con la compresenza fisica nello stesso luogo, a condizione che i partecipanti possano interagire in tempo reale tra loro . Occorre l'indispensabile prudente apprezzamento di ciascun notaio nell'operatività quotidiana circa l'indicazione o meno del luogo fisico di convocazione e l'eventuale necessità di compresenza del presidente e del notaio verbalizzante nel medesimo luogo.



Osservazioni intorno al concetto di «LUOGO»


- **Luogo di convocazione dell'assemblea (art. 2363)**: «L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente [[2366](#), [2488](#)].»
- **Formalità per la convocazione (art. 2366, comma 1)**: «L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.»
- **Assemblea dei soci in tema di SRL (art.2479 Bis, comma 3)**: «Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.»



Le assemblee ibride e virtuali: discussione intorno all'art.2370.

▪ Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto (art.2370 c.c., comma 4):

«**Lo statuto può consentire** l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea».





Le previsioni statutarie: i possibili scenari

L'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione può esserci solo in presenza di un'apposita previsione statutaria in base all'art. 2370 c.c..

L'art. 106 del Decreto Cura Italia ha operato una deroga (eccezionale e temporanea, motivata dall'emergenza sanitaria) a questa impostazione prevedendo che, con l'avviso di convocazione, si può prevedere l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

A partire dal 1 gennaio 2025 possono delinearsi i seguenti scenari:

- a. lo statuto **consente** l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione;
- b. lo statuto **non consente** l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione;
- c. lo statuto **non contiene** alcuna indicazione.



La clausola statutaria: caratteristiche e contenuto

La previsione statutaria ha **natura autorizzativa** all'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione in sede assembleare e disciplina i vari profili operativi.

Le clausole possono presentare un contenuto molto variegato e le stesse possono ritenersi legittime se (Massima n. 200 del Consiglio notarile di Milano):

- a) **rendono obbligatorio prevedere**, in tutte le assemblee o in alcune di esse, la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione, come modalità aggiuntiva all'intervento di persona;
- b) **concedono la facoltà agli amministratori** di scegliere se convocare l'assemblea solo mediante mezzi di telecomunicazione oppure se indicare anche un luogo fisico di convocazione, fermo restando l'obbligo di prevedere l'intervento con mezzi di telecomunicazione;
- c) **consentono di convocare l'assemblea fuori dal comune della sede sociale**, solo a condizione che la convocazione consenta di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

La clausola statutaria può avere un **contenuto analitico** (regolando le condizioni e le modalità per l'intervento attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza) o un **contenuto generico**. In questo caso, dovranno intervenire altre fonti per definire le modalità e le condizioni dell'intervento a distanza. Ad esempio, un ruolo di integrazione e completamento delle previsioni può essere svolto dal **regolamento assembleare**, di cui all'art. 2364, n. 6),



SUGGERIMENTI

Le società con **statuti che non prevedano le adunanze in remoto** dovrebbero procedere ad aggiornare le proprie regole di funzionamento per consentire l'utilizzo degli strumenti oggi disponibili.

Modifiche proposte, da valutare con la società e il notaio verbalizzante:

1. Prevedere la partecipazione in assemblea:
 - in presenza fisica e a distanza (forma ibrida);
 - interamente a distanza (forma virtuale);
2. Eliminare i riferimenti alla necessaria compresenza, nello stesso luogo fisico, di presidente e segretario.
3. Dettagliare le modalità di convocazione, di identificazione, di partecipazione e di votazione.

In ogni caso, ove si opti per la previsione generica, indicarla per tutti gli organi collegiali.



La posizione del socio e il diritto di recesso

In linea generale, la partecipazione all'assemblea ibrida si configura quale diritto del socio se previsto dallo statuto.

Inoltre si pone il problema se la deliberazione riguardante l'introduzione, la modifica o la soppressione della clausola statutaria relativa al voto a distanza e all'intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione rientrino nell'art.2437 comma 1 lettera g)- *le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione*- attribuendo al socio che non ha partecipato alla delibera **l'esercizio del diritto di recesso**.



Sulla base della dottrina e della giurisprudenza **si dovrebbe escludere** che questo tipo di deliberazioni siano configurabili come modifiche al diritto di voto e di partecipazione in quanto non incidono sul contenuto sostanziale del diritto del socio intervenendo soltanto sulla tecnica di esercizio dello stesso.



PARTE SECONDA

Le assemblee con mezzi di telecomunicazione: PRINCIPI E FUNZIONAMENTO



I principi generali di funzionamento delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione

L'attuale sviluppo tecnologico dei mezzi di telecomunicazione consente l'utilizzo di strumenti di collegamento audio- video a due vie (piattaforme di videocollegamento) che consentono pienamente il rispetto del **metodo collegiale** (soddisfano i requisiti di *ponderazione-composizione- informazione*) attraverso l'interazione tra soci con uno scambio del tutto analogo a quello che avverrebbe nel luogo fisico dell'adunanza.

Inoltre l'assemblea in modalità ibrida o virtuale non viola i **principi di buona fede e di parità di trattamento verso i soci**.

Per la validità di funzionamento i mezzi di telecomunicazione, essi **devono garantire**, in un unico contesto temporale:

- a) l'identificazione dei partecipanti;
- b) la loro partecipazione;
- c) l'esercizio del diritto di voto a distanza in tempo reale.



IL FUNZIONAMENTO DELLE ADUNANZE SOCIETARIE

Il sistema codicistico regola le modalità con le quali si formano e si documentano le **decisioni assunte** negli organi societari collegiali delle società di capitali; in altri termini, regola un **processo** suddivisibile in più fasi, :





Convocazione

Adempimento necessario che indica agli aventi diritto:

- La data della convocazione (unica o multipla)
- **Il luogo dell'adunanza (fisico e/o virtuale -con indicazione delle modalità di accesso al mezzo di telecomunicazione)**
- L'ordine del giorno (argomenti in discussione)

Deve essere inviata con adeguato anticipo a tutti i destinatari (soci, amministratori, sindaci, revisori) con modalità che ne assicurino l'avvenuta ricezione; in caso di adunanza totalitaria, la mancata convocazione non costituisce violazione.



Convocazione

In alternativa alla immediata indicazione delle modalità di connessione, la prassi ha elaborato le seguenti modalità:

1. L'avviso di convocazione può rinviare a una successiva comunicazione dove saranno precisati i dettagli tecnici.

Tale comunicazione non deve rispettare i termini di pubblicazione e invio ex art. 2366, secondo e terzo comma, c. c. e potrà assumere la forma della comunicazione diretta ai soci ovvero di una comunicazione pubblica, come la pubblicazione sul sito internet della società.

2. L'avviso di convocazione invita i soci a prendere contatti con la società, al fine di ricevere le indicazioni necessarie alla partecipazione in assemblea in videoconferenza.

Il socio, alcuni giorni prima dell'assemblea, deve comunicare un valido indirizzo e-mail, i dati identificativi, copia di un documento di identità valido, copia delle eventuali deleghe ricevute.



Costituzione

L'adunanza si intende regolarmente costituita quando siano osservati i relativi *quorum* legali o statutari.

Se non diversamente stabilito, **l'abbandono dell'adunanza dopo la sua costituzione non determina la riduzione del quorum costitutivo.**

Nella fase della costituzione dell'assemblea che si svolge con mezzi telematici si pongono alcune problematiche specifiche in ordine a:

- ❖ La presenza nel luogo di convocazione del **presidente** e del **segretario**;
- ❖ L'**identificazione** e **legittimazione** degli intervenuti;
- ❖ Verifica del **quorum costitutivo**.



Costituzione

Le adunanze con sistemi di telecomunicazione devono essere contemplate dallo statuto. Pertanto:

1. Le **assemblee virtuali** si costituiscono con la verifica, da parte del Presidente, del raggiungimento del quorum necessario mediante constatazione della presenza a distanza dei legittimati intervenienti. La fattispecie **non richiede** l'individuazione di un **luogo fisico** di adunanza.
2. Le **assemblee ibride** si costituiscono allo stesso modo; tuttavia, essendo **contemplato un luogo fisico** per chi voglia intervenire in presenza, la dottrina ritiene che sia necessaria la **presenza**, in tale luogo, **del Presidente o del Segretario**.



Costituzione

la presenza del Presidente e del Segretario

Esistono due orientamenti:

1. **Compresenza necessaria:** solo in caso di immediata redazione e sottoscrizione del verbale da parte di entrambi;
2. **Compresenza non necessaria:** quando la redazione del verbale è «postuma»; è il caso del verbale redatto successivamente, sulla base di minute o altri strumenti mnemonici, e poi sottoscritto.

Si ritiene, tuttavia, che l'assetto organizzativo voluto dai soci con il regolamento statutario debba prevalere e pertanto sia necessaria, onde evitare possibili contestazioni, la compresenza di presidente e segretario nel medesimo luogo.



Discussione

La discussione rappresenta la parte del processo nel quale il confronto di idee ed interessi dei partecipante conduce all'assunzione della decisione.

La discussione è condotta dal **Presidente**, ossia dalla persona indicata dallo statuto o dai partecipanti all'adunanza.

Il Presidente è figura essenziale nel processo deliberativo:

- Constata la legittimazione alla partecipare all'adunanza
- Constata il rispetto dei quorum costitutivi
- Regola gli interventi degli aventi diritto
- Constata l'esito delle votazioni e il risultato delle stesse

❖ **L'utilizzo dei sistemi di telecomunicazione devono consentire l'assolvimento di tali funzioni da parte del presidente.**



Discussione

L'utilizzo di sistemi di telecomunicazione:

- **(pro)** agevola la partecipazione dei soci i quali hanno a disposizione più modalità di partecipazione (in presenza fisica o in remoto);
- **(contro)** vincola il processo assembleare all'efficienza (qualità e stabilità) delle tecnologie utilizzate.

Sotto quest'ultimo profilo si rilevano due questioni rilevanti:

1. Difficoltà nell'accertamento dell'identità dei partecipanti;
2. Rischio di collegamento difettoso o interrotto.



Decisione

La decisione è assunta quando i voti a favore della proposta di delibera raggiungono il valore previsto dal *quorum* deliberativo.



Votazione

La legge non fornisce indicazioni specifiche in merito ai criteri di scelta delle modalità di espressione e manifestazione del voto nelle assemblee societarie.

Il sistema di voto con mezzi di telecomunicazione dovrebbe essere scelto sulla capacità dello stesso di garantire:

- a) La provenienza della dichiarazione di voto dal titolare;
- b) L'integrità del messaggio;
- c) La non discriminazione dei soci.



Verbalizzazione

La verbalizzazione documenta:

- Le presenze dei partecipanti, la loro identità e la legittimazione ad intervenire
 - Le modalità di partecipazione
 - La regolarità della convocazione o la forma totalitaria dell'adunanza
 - I contenuti della discussione, in sintesi, e le eventuali dichiarazioni verbalizzate a richiesta dei partecipanti
 - Gli esiti delle votazioni
 - Le delibere approvate e respinte
- ❖ **L'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione deve consentire al soggetto verbalizzante di comprendere compiutamente tutti gli eventi che si svolgono in assemblea.**



FOCUS

Le possibili problematiche



Le problematiche

L'utilizzo dei mezzi di telecomunicazione oltre ai notevoli vantaggi, può comportare anche una serie di problemi che possono inficiare il processo assembleare.

I casi più ricorrenti possono essere ricondotti a:

- Il collegamento: difetto iniziale ed interruzione successiva
- Partecipazione del terzo non legittimato



Il collegamento: difetto iniziale ed interruzione successiva

Difetto iniziale, prima dell'avvio dei lavori:

- a. se è imputabile alla società: l'assemblea non può cominciare in quanto non si costituirebbe correttamente, non fornendo ad alcuni dei legittimati la possibilità di intervento in assemblea;
- b. se è riferibile al socio: il Presidente può accertare il quorum costitutivo (detto socio risulterà assente) e avviare l'adunanza;

Interruzione successiva, nell'ipotesi di malfunzionamento verificatosi nel corso dell'assemblea:

- a. se è imputabile alla società: l'assemblea dev'essere sospesa dal presidente fino alla risoluzione del problema, pena l'illegittimità delle delibere adottate (annullabilità);
- b. se è riferibile al socio: l'assemblea può proseguire e il socio risulterà presente solo nel quorum costitutivo (se già accertato) e non anche nel deliberativo.



La società, per tutelarsi rispetto ai possibili problemi di identificazione a distanza dei partecipanti e ai malfunzionamenti del sistema di connessione può:

1. Ricorrere a forme di attestazione d'idoneità del sistema e/o del fornitore;
2. Prevedere un secondo sistema di connessione da utilizzare in via sussidiaria;
3. Prevedere clausole statutarie di ripartizione della responsabilità in caso di difetti di connessione.

Esempi

- Difetto di connessione iniziale non imputabile alla società; la riunione si apre e si verificano i quorum costitutivi sulla base dei presenti.
- Interruzione del collegamento durante la riunione imputabile alla società; la riunione si sospende; al ripristino del collegamento si effettua una nuova verifica del quorum costitutivo. In caso di mancato ripristino, l'assemblea si chiude e, fatte salve le delibere assunte, si riconvoca per esaurire l'o.d.g.
- Interruzione del collegamento durante le votazioni. Al ripristino, le votazioni devono essere ripetute.



Partecipazione del terzo non legittimato

Tale casistica può essere ricondotta alle seguenti situazioni:

- a. l'intrusione** di soggetti terzi non legittimati attraverso la violazione dei sistemi di telecomunicazione, contro la volontà dei soci e delle figure che presiedono l'assemblea;
- b. l'assistenza** all'assemblea del terzo dietro assenso del socio ma senza autorizzazione del presidente;
- c. la sostituzione** del terzo al socio nell'esercizio del voto con l'assenso di questo.

È compito del presidente, nell'ambito dei suoi poteri ordinatori, escludere dall'assemblea i soggetti non legittimati.



I casi riportati devono essere letti alla luce dell'art. 2377, quinto comma, n. 1 e 2, c.c, rispetto alle conseguenze sulla validità della deliberazione.


Ne discende che si può configurare una **ipotesi di annullabilità della deliberazione** nei soli casi in cui la partecipazione di terzi non legittimati **è stata determinante** ai fini:

- della regolare costituzione dell'assemblea;
- del raggiungimento della maggioranza richiesta per l'assunzione della deliberazione.

Altresì, l'assistenza del terzo all'adunanza senza partecipazione al voto e l'intrusione dell'hacker che non vota non dovrebbe quindi rilevare sulla validità della deliberazione.



Partecipazione a distanza del socio



Dott.ssa Simona Caricasulo- Vicepresidente Commissione Diritto Societario ODCEC Roma

Dott. Edoardo Vicerè- Componente Commissione Diritto Societario ODCEC Roma

21 marzo 2024